DECISIONE

che modifica la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'applicazione integrale dei dazi della tariffa doganale comune nei confronti delle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 24,

Vista la Tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea del 5 giugno 1962 relativa alla sospensione di concessioni tariffarie e all'aumento dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America;

HANNO PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

L'articolo 1 della decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri in data 4 e 5 giugno 1962 relativa all'applicazione integrale dei dazi della tariffa doganale comune nei confronti delle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America è modificato come segue :

« A decorrere dal 1° agosto 1962 gli Stati membri applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune previsti nell'allegato II alla decisione del Consiglio del 5 giugno 1962, nei confronti dell'importazione dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord di cui alle posizioni di tariffa riportate nel predetto elenco. »

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1962.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad alcune modifiche alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione relativo all'introduzione di alcune modificazioni alla tariffa doganale comune;

Considerando che le modificazioni alle voci di tariffa indicate in allegato alla presente decisione sono giustificate da motivi economici dettati principalmente dalla preoccupazione di stabilire una tassazione armoniosa dei prodotti secondo il loro grado di lavorazione e di agevolare gli scambi commerciali della Comunità con i paesi terzi :

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea è modificata in conformità delle indicazioni che figurano in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le misure che devono adottare gli Stati membri in applicazione della presente decisione andranno in vigore al più tardi il 1° gennaio 1963.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1962.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. COLOMBO